

7414

23/08/2012

Identificativo Atto n. 263

DIREZIONE GENERALE SISTEMI VERDI E PAESAGGIO

ESPRESSIONE DEL PARERE SUL PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE DELLA COMUNITA'
MONTANA LARIO INTELVESE, AI SENSI DELL'ART. 47 COMMA 4 DELLA L.R. 31/2008

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORESTE

VISTA la l.r. 5 dicembre 2008, n.31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura foreste pesca e sviluppo rurale" e s.m.i. e, in particolare, l'art. 47 comma 4 ai sensi del quale i Piani di indirizzo forestale sono approvati dalla competente Provincia, previo parere della Regione, come disciplinato al punto 2.4.4) della Parte 3 "Procedure Amministrative" della d.G.R. n. 7728 del 24 luglio 2008 "Criteri e procedure per la redazione e l'approvazione dei Piani di indirizzo forestale";

VISTA altresì la proposta di Piano di Indirizzo Forestale (di seguito "PIF") redatta dalla Comunità montana Lario Intelvese, pervenuta in data 08.08.2012 (prot. F1.2012.0015709) alla Struttura Foreste della D.G. Sistemi Verdi e Paesaggio per il prescritto parere regionale;

DATO ATTO che la suddetta Struttura, previa verifica con i tecnici della Comunità montana Lario Intelvese della documentazione inerente alla proposta di PIF in argomento, ha svolto l'istruttoria del piano stesso, valido per il periodo 2013-2027, riscontrandone sostanzialmente la conformità alle disposizioni della normativa di settore, in particolare della l.r. n. 31/2008 e della d.G.R. n. 7728/2008;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 675/2005 "Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi (d.lgs. 227/2001, art. 4, l.r. 31/2008, art. 43)" e s.m.i. e in particolare il paragrafo 2.1 e) dell'allegato 1, ai sensi del quale, nelle more dell'approvazione dei piani di indirizzo forestale, gli Enti forestali possono dotarsi di criteri provvisori per regolamentare il rilascio delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco, che integrano o dettagliano quelli elencati al paragrafo 2.1, nonché per fissare criteri specifici per la realizzazione degli interventi compensativi;

RILEVATO che gli elaborati cartografici non individuano formazioni vegetali irrilevanti, ai sensi dell'art. 14 della d.g.r. 2024/2006;

VISTI la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della IX Legislatura;

D E C R E T A

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008 e successive modificazioni, parere favorevole al Piano di Indirizzo Forestale della Comunità montana Lario Intelvese per il periodo 2013-2027, a condizione che siano rispettate tutte le seguenti modifiche e integrazioni al Piano stesso:

A) nella "relazione tecnica":

- 1) approfondire ed aggiornare il quadro sulla funzione produttiva del bosco (paragrafo 7.2) e delle attività produttive legate al bosco (nel paragrafo 10.1);
- 2) aggiornare i riferimenti normativi nel paragrafo 10 e nel paragrafo 18 (es. la l.r. 10/2008 è stata abrogata dalla l.r. 25/2007, così come la l.r. 8/1976, la l.r. 80/1989, il d.lgs. 490/1999 ecc.; sono da aggiornare i dati sulle aree protette ecc.);
- 3) evitare le ripetizioni nel testo: ad esempio il quadro sulla funzione produttiva del bosco (paragrafo 7.2) intere frasi coincidono con quanto riportato nel paragrafo 14.1 sul medesimo argomento;
- 4) intendere le "linee guida per la gestione forestale" (es. capitolo 14) come semplici linee guida per i possessori dei terreni e per gli esecutori delle attività selvicolturali; tali "modelli selvicolturali" non costituiscono pertanto prescrizioni "erga omnes" e non integrano né modificano il r.r. 5/2007;
- 5) nel paragrafo 17.4 "Trasformazioni speciali e non cartografabili (interventi puntiformi)", specificare che sono incluse anche le reti di pubblica utilità non diversamente ubicabili e uniformare il testo con l'art. 27 delle "Norme Tecniche Attuative";
- 6) nel paragrafo 17.4 "Trasformazioni speciali e non cartografabili (interventi puntiformi)", specificare che le opere pubbliche (eccezion fatta per quelle di prevenzione e sistemazione del dissesto idrogeologico e le "trasformazioni speciali" nel senso stretto del termine) e le reti di pubblica utilità sono comunque vietate nei seguenti boschi:
 - a) i boschi appartenenti alle tipologie forestali:
 - Acero frassineto (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni);
 - Alneto di Ontano bianco;
 - Cerreta;
 - b) i boschi da seme riportati nel registro Regionale;
 - c) i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art.17 del R.D. 3267/1923;
 - d) i boschi a funzione protettiva come individuati nella tavola 5 Tavola delle funzioni prevalenti.
- 7) nel paragrafo 17.4 "Trasformazioni speciali e non cartografabili (interventi puntiformi)", dopo le parole "conservazione o il ripristino di viste o percorsi panoramici" aggiungere, in conformità

alla d.g.r. 675/2005, le parole «solo se specificatamente e dettagliatamente previsti e ubicati da piani di assestamento forestale o da strumenti di pianificazione o gestione delle aree protette statali o regionali (comprese le aree con particolare tutela prevista dalla normativa dell'Unione Europea), o dai piani paesistici di cui all'art. 143 del d.lgs. 42/2004, o dal "Piano di miglioramento ambientale" previsto dall'art. 15 della l.r. 26/1993 (legge regionale sulla caccia)»

8) nel paragrafo 17.4 "Trasformazioni speciali e non cartografabili (interventi puntiformi)", il capoverso: «interventi di trasformazione, nelle sole aree di cui all'art. 29, a basso impatto, purché autorizzati dalla Comunità Montana, per l'esercizio dell'attività primaria in montagna di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (circa 30 anni) e da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, coltivazioni biologiche,...) o alla coltura di legnose agrarie» è così sostituito: «interventi di trasformazione, nelle sole aree in cui sono possibili le trasformazioni di tipo areale ai sensi dell'art. 26 delle NTA, a basso impatto, di ex-prati ed ex-pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco dopo il 1990 e da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, coltivazioni biologiche,...) o alla coltura di legnose agrarie, senza edificazione di alcun tipo»

9) nel paragrafo 17.6 "Trasformazioni soggette a compensazione minima o nulla", il capoverso: « Sono soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità, con le seguenti riduzioni del valore di compensazione:

- la realizzazione o manutenzione di viabilità silvo-pastorale o di strade di completamento su proprietà privata: riduzione del 50%;
- interventi di trasformazione, nelle sole aree di cui all'art. 29, a basso impatto, purché autorizzati dalla Comunità Montana, per l'esercizio dell'attività primaria in montagna di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco dopo il 1990 e da destinare all'agricoltura con colture diverse da quelle previste nel precedente paragrafo o per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e altre strutture e infrastrutture (elettrodotti, acquedotti e strade), ad uso esclusivo o residenziale per imprenditori agricoli: riduzione del 50%.»

è così sostituito:

«Sono soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità (riduzione del 50%) gli interventi di trasformazione, nelle sole aree in cui sono possibili le trasformazioni di tipo areale ai sensi dell'art. 26 delle NTA, a basso impatto, di ex-prati ed ex-pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco dopo il 1990 e da destinare:

- all'agricoltura con colture diverse da quelle previste nel precedente paragrafo;
- per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli professionali;
- per la realizzazione di altre strutture e infrastrutture (es. elettrodotti, acquedotti e strade), ad esclusivo uso di supporto all'attività agricola condotta da parte di imprenditori agricoli professionali;
- a residenza esclusivamente di imprenditori agricoli professionali e del relativo nucleo familiare.»

10) nel paragrafo 17.7 "Superficie forestale trasformabile", il capoverso: «La trasformabilità a fini urbanistici può interessare al massimo di 88,10 ha ossia 0.75% del patrimonio forestale totale da calcolarsi per l'intero periodo di validità del presente piano.» è così sostituito: «La trasformabilità a fini urbanistici può interessare al massimo un'estensione di 47,10 ettari, ossia lo 0,40% del patrimonio forestale totale, da calcolarsi per l'intero periodo di validità del presente piano.»

11) nel paragrafo 17.8 "Gli interventi compensativi", l'intero capoverso che recita: «Per quanto riguarda la localizzazione delle aree ove realizzare le opere di compensazione forestale sono state riportate, in cartografia tavola n. 8 – Carta degli interventi di miglioramento forestale e le schede delle Unità di Gestione (allegato C), le aree ove andranno principalmente effettuati i miglioramenti; in alternativa, se non altrimenti disponibili, i miglioramenti boschivi compensativi potranno essere effettuati sui territori non cartografati.» è così sostituito: «La realizzazione di interventi compensativi da parte del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione può avvenire esclusivamente nelle aree riportate, in cartografia, nella tavola n. 8 "Carta degli interventi di miglioramento forestale". Gli interventi, da eseguirsi prioritariamente su proprietà pubbliche o di ONLUS, devono essere inoltre quelli esplicitamente indicati nei capitoli:

- "indirizzi selvicolturali per tipi forestali";
- "interventi di tutela idrogeologica del territorio forestale"
- "interventi sulle infrastrutture forestali"
- "interventi attivi di gestione e valorizzazione dei soprassuoli forestali"
- "miglioramento ambientale a fini faunistici"
- "boschi con attacchi fitosanitari – difesa".»

B) nell'allegato A "Norme Tecniche Attuative":

- 1) All'Art. 5 "Classificazione dei soprassuoli", comma 3, la parole: « e saranno classificati tra la

superficie forestale con valore di compensazione 1:1, riportata nella tavola n. 6 - Carta dei boschi non trasformabili a fini urbanistici, ad eccezione dei boschi ascrivibili alle "tipologie forestali rare" che saranno inseriti tra i boschi non trasformabili a fini urbanistici, di cui al successivo art. 23.» sono soppresse;

2) All'Art. 11 "Modalità di attuazione del PIF", comma 2, i capoversi: « f) Progetti strategici e iniziative di valenza provinciale, a carattere multisettoriale e sovra territoriale, per lo sviluppo del settore forestale; g) Programma di manutenzione delle infrastrutture viarie.» sono soppressi.

3) All'art. 14 "Procedure di aggiornamento del PIF", comma 4), le parole « Costituisce variante ed è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana.» sono così sostituite: «Costituisce variante ed è oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana, nonché da parte della Provincia, previo parere della Regione, ai sensi dell'art. 47 comma 4 della l.r. 31/2008.»;

4) All'art. 21 "Interventi di trasformazione del bosco – generalità", il comma 2 che recita: «La trasformabilità a fini areali o agricoli, di cui al successivo articolo 26, può essere effettuata unicamente nelle aree appositamente retinate nella Tavola 6 - Carta dei boschi non trasformabili a fini urbanistici, può interessare al massimo il 1% delle superfici boscate da calcolarsi per l'intero periodo di validità del presente piano (pari ad ettari 117,42 complessivi),» è così sostituito: «La trasformabilità a fini areali o agricoli può interessare al massimo il 2% delle superfici boscate da calcolarsi per l'intero periodo di validità del presente piano (pari ad ettari 235,50 complessivi).»

5) All'art. 21 "Interventi di trasformazione del bosco – generalità", il comma 3 che recita: «La trasformabilità a fini urbanistici definita la successivo art. 23, può interessare al massimo lo 0.75% del patrimonio forestale totale da calcolarsi per l'intero periodo di validità del presente piano (pari ad un estensione di ha 88,10)» è così sostituito: «La trasformabilità a fini urbanistici può interessare al massimo un'estensione di 47,10 ettari, ossia lo 0,40% del patrimonio forestale totale, da calcolarsi per l'intero periodo di validità del presente piano.»

6) All'art. 23 "Individuazione dei boschi non trasformabili a fini urbanistici (a delimitazione esatta)", comma 2, la lettera d) che recita: «opere pubbliche reti di pubblica utilità non diversamente ubicabili.» è sostituita dalle parole: «opere pubbliche e reti di pubblica utilità, in entrambi i casi purché non diversamente ubicabili»;

7) All'art. 23 "Individuazione dei boschi non trasformabili a fini urbanistici (a delimitazione esatta)", dopo il comma 2 è aggiunto il comma 3) con il seguente testo: «Le opere pubbliche

(eccezion fatta per quelle di prevenzione e sistemazione del dissesto idrogeologico e le "trasformazioni speciali" nel senso stretto del termine) e le reti di pubblica utilità sono comunque vietate nei seguenti boschi:

- a) i boschi appartenenti alle tipologie forestali:
 - Acero frassineto (escluse le neoformazioni di età inferiore a 30 anni);
 - Alneto di Ontano bianco;
 - Cerreta;
- b) i boschi da seme riportati nel registro Regionale;
- c) i boschi soggetti al "vincolo per altri scopi" di cui all'art.17 del R.D. 3267/1923;
- d) i boschi a funzione protettiva come individuati nella tavola 5 Tavola delle funzioni prevalenti»;

8) All'art. 26 "Trasformazioni di tipo areale", il comma 1 che recita: «Le trasformazioni di tipo areale consistono in trasformazioni del bosco finalizzate all'esercizio dell'attività agricola realizzabili unicamente nei boschi individuati in verde e in quelli ricompresi nelle aree appositamente individuate con retinatura nella tavola n. 6 - Carta dei boschi non trasformabili a fini urbanistici» è sostituito col seguente: «La trasformabilità a fini areali o agricoli può essere effettuata unicamente nelle aree:

- a) appositamente retinate nella Tavola 6 "Carta dei boschi non trasformabili e dei valori di compensazione forestale" in colore verde "Boschi", purché gli stessi siano indicati come boschi con funzione prevalente "multifunzionale" in tavola 5;
- b) appositamente retinate come "boschi non trasformabili" (rosse), riportati nell'art. 23 comma 1, purché gli stessi siano indicati nel "buffer" tratteggiato in nero nella medesima tavola 6 e contemporaneamente come boschi con funzione prevalente "multifunzionale" in tavola 5.»:

9) All'art. 26 "Trasformazioni di tipo areale", il comma 2 che recita: «Le trasformazioni di tipo areale a finalità agricola sono subordinate all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 30 anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari» è sostituito col seguente: «Le trasformazioni speciali e quelle di tipo areale a finalità agricola esonerate totalmente o parzialmente dall'obbligo di interventi compensativi in base agli articoli 27 comma 1 lettera h, articolo 29 e articolo 30, sono subordinate all'impegno a non destinare a diversa finalità l'area trasformata per un periodo di 30 anni e devono essere oggetto di registrazione e trascrizione sui registri dei beni immobiliari.»

10) All'art. 26 "Trasformazioni di tipo areale", il comma 7 che recita: «Gli interventi di trasformazione del bosco di tipo "speciale" di cui ai precedente comma 1 lettere e), h) , j),

realizzati nei limiti previsti dal presente articolo, sono esonerati dagli interventi compensativi ai sensi del successivo articolo 28;» è soppresso in quanto i riferimenti sono privi di significato.

11) All'art. 28 "Rapporto di compensazione e valore di compensazione" il testo del comma 1, che recita: «Il PIF attribuisce ai boschi il rapporto di compensazione, in caso di trasformazione, indicato nella seguente tabella, salve le specifiche deroghe previste agli art. 29 e 30:

Tipo di trasformazione	Boschi non trasformabili (Tavola 6)	Altri boschi, con funzione prevalente "produttiva" in tavola 5	Altri boschi, con funzione prevalente "multifunzionale" in tavola 5
Opere pubbliche	1:3	1:2	1:1
Reti di pubblica utilità	1:3	1:2	1:1
Viabilità agro-silvo-pastorale non prevista dal piano VASP o dai PAF	1:1	1:1	1:1
Trasformazioni speciali e non cartografabili	1:2	1:1	1:1
Trasformazioni agricole	non possibili	non possibili	1:1
Trasformazioni urbanistiche	non possibili	1:3	1:2
Cave, discariche e altre trasformazioni	1:4	1:3	1:2
<i>La presente tabella si applica salvo specifico esonero dagli interventi compensativi previsto dal presente piano (articoli 29 e 30 delle NTA).</i>			

»;

12) All'art. 29 "Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla" al comma 1, le parole alla lettera a): «sistemazioni del dissesto idrogeologico, preferibilmente eseguite tramite le tecniche dell'ingegneria naturalistica» sono sostituite dalle parole «prevenzione e sistemazione del dissesto idrogeologico, da eseguirsi ove possibile con tecniche di ingegneria naturalistica»;

13) All'art. 29 "Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla" al comma 1, le parole dopo le parole alla lettera e): «recupero di aree aperte finalizzate alla conservazione e miglioramento

della biodiversità e del paesaggio di cui all'art. 27» sono aggiunte le parole «, comma 1 lettera j)»;

14) All'art. 29 "Trasformazioni con obblighi di compensazione nulla" al comma 1, le parole dopo le parole alla lettera h): «interventi di trasformazione agricola, nelle sole aree di cui all'art. 26, a basso impatto, purché autorizzati dalla Comunità Montana, per l'esercizio dell'attività primaria in montagna di ex-prati e pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco in epoca recente (circa 30 anni) e da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, coltivazioni biologiche,...) o alla coltura di legnose agrarie specializzate (ad es. vite, olivo) senza edificazione di alcun tipo » sono sostituite con le parole: «interventi di trasformazione, nelle sole aree in cui sono possibili le trasformazioni di tipo areale ai sensi dell'art. 26, a basso impatto, di ex-prati ed ex-pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco dopo il 1990 e da destinare all'agricoltura non intensiva (es. prati, prato-pascoli, pascoli, erbai di piante officinali, frutteti non specializzati, coltivazioni biologiche,...) o alla coltura di legnose agrarie, senza edificazione di alcun tipo»;

15) All'art. 30 "Trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità" l'intero testo è così sostituito: «Sono soggetti ad obblighi di compensazione di minima entità (riduzione del 50%) gli interventi di trasformazione, nelle sole aree in cui sono possibili le trasformazioni di tipo areale ai sensi dell'art. 26, a basso impatto, a basso impatto, di ex-prati ed ex-pascoli in passato stabilmente utilizzati a fini agricoli, colonizzati dal bosco dopo il 1990 e da destinare:

- all'agricoltura con colture diverse da quelle previste nell'art. 29;
- per la realizzazione di fabbricati rurali ad uso di produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli professionali;
- per la realizzazione di altre strutture e infrastrutture (es. elettrodotti, acquedotti e strade), ad esclusivo uso di supporto all'attività agricola condotta da parte di imprenditori agricoli professionali;
- a residenza esclusivamente di imprenditori agricoli professionali e del relativo nucleo familiare.»

16) All'art. 31 "Aree da destinare ad interventi compensativi" l'intero testo è così sostituito: «La realizzazione di interventi compensativi da parte del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione può avvenire esclusivamente nelle aree riportate, in cartografia, nella tavola n. 8 "Carta degli interventi di miglioramento forestale". Gli interventi, da eseguirsi prioritariamente su proprietà pubbliche o di ONLUS, devono essere inoltre quelli esplicitamente indicati nei capitoli:

- "indirizzi selvicolturali per tipi forestali";
- "interventi di tutela idrogeologica del territorio forestale"
- "interventi sulle infrastrutture forestali"
- "interventi attivi di gestione e valorizzazione dei soprassuoli forestali"
- "miglioramento ambientale a fini faunistici"
- "boschi con attacchi fitosanitari – difesa".

Tuttavia, nel caso il cui il valore di compensazione dell'intervento sia di massimo 4.000,00 euro, l'ente forestale può permettere la realizzazione di interventi compensativi differenti da quelli sopra descritti, con adeguata motivazione. »

17) All'art. 32 "Interventi compensativi ammessi e utilizzo dei fondi pubblici", da rinominare in "Interventi finanziabili con fondi pubblici (compresi i proventi "monetizzati" della trasformazione del bosco)", al comma 1 le parole: « Sono finanziabili con fondi pubblici e come interventi compensativi, come dettagliato nel successivo comma 3, esclusivamente:» sono sostituite con le seguenti: «Sono finanziabili con fondi pubblici, compresi i proventi "monetizzati" delle compensazioni a seguito di trasformazione del bosco", esclusivamente:»

18) All'art. 32 "Interventi compensativi ammessi e utilizzo dei fondi pubblici", da rinominare in "Interventi finanziabili con fondi pubblici (compresi i proventi "monetizzati" della trasformazione del bosco)", al comma 1 aggiungere la seguente casistica: « f) gli interventi di recupero produttivo dei castagneti da frutto in boschi compresi nella categoria "castagneti", esclusivamente nelle tipologie della serie "castagneto dei substrati carbonatici"»

19) All'art. 32 "Interventi compensativi ammessi e utilizzo dei fondi pubblici", da rinominare in "Interventi finanziabili con fondi pubblici (compresi i proventi "monetizzati" della trasformazione del bosco)", il comma 2, che recita: « Le proprietà forestali pubbliche e di ONLUS sono considerate prioritarie per l'esecuzione degli interventi compensativi» e il comma 3, relativo alla priorità di intervento nelle aree di tavola 8, sono soppresso in quanto la prima prescrizione è già riportate nei punti precedenti, la seconda già ricompresa nel testo dell'art. 32 comma 1.

20) All'art. 32 "Interventi compensativi ammessi e utilizzo dei fondi pubblici", da rinominare in "Interventi finanziabili con fondi pubblici (compresi i proventi "monetizzati" della trasformazione del bosco)", al posto del soppresso comma 2 aggiungere il seguente testo: «Gli interventi di avviamento a fustaia e di conversione dei cedui sono finanziabili esclusivamente se, oltre a rispettare quando indicato in tavola 8, rispettano tutte le seguenti condizioni:

- a) devono essere boschi appartenenti alla tipologia "cerreta", "aceri frassineto", "aceri tiglieto", "faggeta montana", "faggeta submontana", come riportato in tavola 4);

- b) devono essere boschi con funzione prevalente "Produttiva" o "naturalistica", come riportati in tavola 5;
- c) devono essere confinanti con altri boschi governati a fustaia o che hanno già subito tagli di avviamento o conversione a fustaia, oppure in caso contrario devono avere una superficie accorpata di almeno cinque ettari.

Gli interventi di sfollo o diradamento o di miglitoria del soprassuolo (casi di "pronto intervento", lotta fitosanitaria o legati alla sistemazione del dissesto idrogeologico esclusi) sono finanziabili esclusivamente se, oltre a rispettare quando indicato in tavola 8, rispettano tutte le seguenti condizioni:

- d) devono essere boschi appartenenti alla tipologia "cerreta", "aceri frassineto", "aceri tiglieto", "faggeta montana", "faggeta submontana", "lariceto tipico", "pecceta secondaria", "pecceta su", "rimboschimenti di conifere", come riportato in tavola 4);
- e) devono essere in boschi con funzione prevalente "protettiva", come riportato in tavola 4, oppure negli altri casi devono avere una superficie accorpata di almeno:
 - due ettari nelle peccete e nei rimboschimenti di conifere;
 - cinque ettari negli altri casi.

Gli interventi di utilizzazione forestale non sono finanziabili.»

21) All'art. 32 "Interventi compensativi ammessi e utilizzo dei fondi pubblici", da rinominare in "Interventi finanziabili con fondi pubblici (compresi i proventi "monetizzati" della trasformazione del bosco)", al posto del soppresso comma 3 aggiungere il seguente testo: «Non sono comunque finanziabili gli interventi che nel piano sono indicati come "incompatibili" o come "compatibili" ma non "incentivati".».

22) All'art. 32 "Interventi compensativi ammessi e utilizzo dei fondi pubblici", da rinominare in "Interventi finanziabili con fondi pubblici (compresi i proventi "monetizzati" della trasformazione del bosco)", il comma 4, che recita: «I boschi e gli impianti artificiali oggetto di intervento di miglioramento di cui al comma precedente sono classificati come "boschi non trasformabili" con la procedura di cui al precedente articolo 14, comma 3.» è riformulato come segue: «I boschi oggetto di intervento di miglioramento di cui al comma precedente sono classificati come "boschi non trasformabili" con la procedura di cui al precedente articolo 14, comma 2.».

23) All'art. 32 "Interventi compensativi ammessi e utilizzo dei fondi pubblici", da rinominare in "Interventi finanziabili con fondi pubblici (compresi i proventi "monetizzati" della trasformazione del bosco)", il comma 5, relativo agli interventi finanziabili con fondi pubblici, è soppresso in

quanto ripetitivo del comma 1.

24) L'allegato 2 "Norme forestali del PIF" è soppresso, in quanto le richieste di deroga avanzate sono ricomprese nella proposta di modifica al r.r. 5/2007 che la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio sta per presentare al Consiglio regionale.

C) nella cartografia di piano:

- 1) Correggere il perimetro "Boschi trasformabili per trasformazioni di tipo areale" nella tavola 6, indicando come trasformabili per finalità areali o agricole solo i boschi che:
 - siano classificati come "boschi non trasformabili" (rossi) con tratteggio in nero ("buffer") e contemporaneamente siano indicati con funzione prevalente "multifunzionale" in tavola 5;
 - siano classificati come "boschi trasformabili" (verdi) e contemporaneamente siano indicati con funzione prevalente "multifunzionale" in tavola 5».

D) consegnare a Regione Lombardia, Struttura Foreste, dopo l'approvazione definitiva del PIF, una copia completa del piano, comprese le relative tavole in formato pdf e "shape file";

2. di stabilire che i limiti e le prescrizioni per il rilascio o il diniego delle autorizzazioni alla trasformazione del bosco e per identificare la natura degli interventi compensativi contenuti nel PIF, in particolare nelle Norme Tecniche Attivate" e nelle tavole relative (come modificate o integrate dal presente decreto), qualora più restrittive rispetto alla normativa regionale, sono da intendersi quali "Criteri provvisori locali" ai sensi del paragrafo 2.1, lettera e), della d.g.r. 8/675/2005 e s.m.i. e pertanto costituiscono norme provvisorie di salvaguardia vincolanti per i provvedimenti da emettere dal 1° settembre 2012 fino alla data di entrata in vigore del Piano di Indirizzo Forestale;

3. di stabilire che le indicazioni e le prescrizioni per gli interventi da finanziare con fondi pubblici sono vincolanti per tutte le domande di contributo da ammettere a finanziamento dal 1° settembre 2012, nonché per tutti gli impegni di spesa da attuare con decorrenza dalla medesima data;

4. di stabilire che qualora al PIF in questione siano apportate modifiche sostanziali prima della definitiva approvazione, debba essere acquisito nuovo parere regionale;

5. di demandare alla Provincia di Como, in sede di approvazione del piano di indirizzo forestale, il compito di verificare il puntuale rispetto delle prescrizioni del presente decreto;

6. di trasmettere il presente decreto alla Comunità montana Lario Intelvese, alla Provincia di Como (settore Territorio e settore Agricoltura-Foreste), a Ersaf e a Regione Lombardia, Unità Organizzativa "Parchi e rete natura 2020" e Struttura "Paesaggio".

7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito internet regionale.

Il Dirigente della Struttura
Dott. Roberto Carovigno